



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (Relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carminé PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali trasmettono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e nei relativi allegati con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti nel medesimo decreto e, quindi, a decorrere dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTA la deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci di previsione 2024-2026, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2023;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 9/2024/INPR, di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2024 la quale, al punto 2, ha stabilito che l'esame dei rendiconti 2023 dei Comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione al fine di individuare i criteri selettivi di selezione degli enti da sottoporre ad un controllo di tipo più analitico, che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità;

VISTA la propria deliberazione n. 77/2024/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei Comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario

2023 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti, per i quali attivare un'articolata istruttoria e uno specifico contraddittorio, sulla base delle informazioni presenti nella BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) e nei questionari;

RILEVATO che, in applicazione della precitata delibera n. 77/2024/INPR, il Comune di Luserna rientra tra gli enti da controllare secondo le procedure di cui all'art. 1, cc. 166 e ss., della l. n. 266/2005, in considerazione del fatto che lo stesso presenta criticità gestionali e il relativo rendiconto è stato approvato soltanto a seguito della nomina di un commissario straordinario (modalità di controllo di cui alla lettera B della citata delibera n. 77/2024/INPR);

VISTA la delibera della Giunta provinciale n. 426 del 28 marzo 2024 con la quale è stato sciolto il Consiglio comunale e nominato il Commissario straordinario per il Comune di Luserna per l'esercizio delle funzioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio fino alle nuove elezioni;

VISTA la deliberazione di Giunta provinciale n. 833 del 7 giugno 2024 avente ad oggetto le *"Regolazioni finanziarie tra Comuni, Comunità e Provincia autonoma di Trento relative al fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i. e ai ristori specifici di spesa rientranti nelle Certificazioni COVID-19 del triennio 2020, 2021 e 2022"*;

CONSIDERATO che il Comune di Luserna, avendo una popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, non è tenuto ad adottare la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4/4 ai principi contabili, di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.;

RILEVATO che il Comune di Luserna ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 in data 11 aprile 2024 oltre il termine del 15 marzo 2024, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 14 marzo 2024 entro il termine 14 aprile 2024;

RILEVATO che il Comune di Luserna ha approvato il rendiconto 2023 in data 1° ottobre 2024, in ritardo rispetto al termine del 30 aprile 2024, ed ha inviato i dati alla BDAP in data 4 settembre 2024, oltre il termine del 30 maggio 2024;

ESAMINATO il questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 trasmesso a questa Sezione di controllo il 28 settembre 2024, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Luserna, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti (prot. Corte dei conti n. 2318);

RILEVATO CHE l'organo di revisione ha rilasciato il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione commissariale del bilancio di previsione 2024-2026;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2023 trasmesso a questa Sezione di controllo il 28 settembre 2024, dall'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Luserna, tramite inserimento nel sistema informativo LimeSurvey della Corte dei conti (prot. Corte dei conti n. 2318);

ESAMINATA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione commissariale del rendiconto della gestione 2023;

ESAMINATA la Tabella PNRR 2024 compilata dall'Organo di revisione e trasmessa a questa Sezione di controllo il 9 settembre 2024;

VISTA la nota prot. n. 2548 del 22 novembre 2024, con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le tematiche da approfondire e le criticità emerse in fase istruttoria;

VISTA la nota del Commissario straordinario prot. n. 3520 del 26 novembre 2024, registrata al prot. Corte dei conti n. 2564 del 27 novembre 2024, con la quale è stata avanzata richiesta di proroga del termine per il riscontro istruttorio;

VISTA la nota del Magistrato istruttore prot. n. 2565 del 27 novembre 2024 con la quale, in accoglimento della richiesta del Commissario straordinario, è stato differito il termine per il riscontro istruttorio al 20 gennaio 2025;

ESAMINATA la nota acquisita al prot. Corte dei conti n. 176 del 21 gennaio 2025, di riscontro agli specifici approfondimenti istruttori;

VISTA l'ordinanza n. 48/2024 del 10 ottobre 2024, con la quale il Presidente f.f. della Sezione ha designato il magistrato istruttore il Cons. Tullio Ferrari;

VISTA l'ordinanza n. 3/2025 del 27 gennaio 2025, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio ed esaminata la documentazione agli atti

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.”*.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone che *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.”*.

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, cc. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico – finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2023.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, chiarisce che detto controllo tende alla *“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.”*.

La norma ne definisce, quindi, l'ambito, disponendo che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che *“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.”*.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, “Questionario”) e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. “dissesto guidato”, disciplinato dall'art. 6, c. 2, del decreto legislativo n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà.

Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di

controllo di carattere prevalentemente “collaborativo”, privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo). Il quadro normativo va integrato con riferimento alla legislazione locale e, precisamente, all’art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di “ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni”, nonché all’art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare disposizioni legislative in materia di “assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali.”.

Vanno anche menzionati l’art. 79 del predetto Statuto di autonomia, in base al quale, “fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, le Province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti” ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in rilievo l’art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015, come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell’ordinamento provinciale. In relazione a quanto appena riportato, può essere considerata suscettibile di segnalazione all’ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave, così come meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. A completamento del quadro normativo appena delineato va, poi, sinteticamente richiamata la giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest’ultima recante l’importante qualificazione del bilancio come “bene pubblico”), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato “l’indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il

medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.”.

Secondo detta sentenza della Corte costituzionale, quindi, “la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della “finanza pubblica allargata” nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]”.

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, possono ora esaminarsi gli esiti dell’esame della documentazione inerente al rendiconto per l’esercizio 2023 del Comune di Luserna, dal quale si rilevano le seguenti principali risultanze finali:

– Risultato di amministrazione (lett. A)	1.652.735,79
– Parte accantonata (lett. B)	508.909,72
– Parte vincolata (lett. C)	59.565,08
– Parte destinata agli investimenti (lett. D)	87.402,82
– Parte disponibile (lett. E)	996.858,17
– Fondo finale di cassa	1.176.728,47
– Anticipazioni di cassa	0,00
– Capacità di riscossione	45,67%
– Residui attivi finali	1.493.827,80
– Residui passivi finali	960.090,66
– Risultato di competenza di parte corrente (O1)	92.459,64
– Risultato di competenza (W1)	174.855,35
– Equilibrio di parte corrente (O3)	-99.638,09
– Equilibrio complessivo (W3)	-22.337,49
– Sostenibilità dei debiti finanziari	0,12%
– Attivo patrimoniale	9.608.783,72
– Passività patrimoniali	1.252.808,35
– Patrimonio netto	8.355.975,37

Dallo scrutinio della situazione finanziaria del Comune e dall'esame della documentazione agli atti, è emersa la necessità di uno specifico approfondimento istruttorio, compendiato in apposita nota di richiesta (prot. n. 2548 del 22 novembre 2024), con la quale sono state formulate osservazioni e sono stati invitati l'ente e l'organo di revisione a fornire chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio.

I rilievi e le tematiche da approfondire, in disparte la ritardata approvazione del rendiconto, s'incentravano sui seguenti aspetti:

- equilibrio negativo complessivo di parte corrente (O3) di euro 99.638,09 ed equilibrio negativo complessivo (W3) di euro 22.337,49;
- mancata attivazione della cassa vincolata;
- avanzo destinato agli investimenti;
- congruità degli accantonamenti;
- aggiornamento della piattaforma di certificazione dei crediti e indicatore di tempestività dei pagamenti;
- andamento della riscossione delle entrate;
- passività pregresse;
- debiti fuori bilancio;
- parametri di deficitarietà;
- residui attivi e passivi;
- crediti nei confronti della Provincia autonoma di Trento;
- conciliazione dei debiti/crediti con gli organismi partecipati e portale delle partecipazioni;
- efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria;
- riduzione delle entrate correnti;
- stato patrimoniale: richiesta conciliazione crediti/debiti con residui attivi e passivi;
- disallineamenti di alcune voci del questionario 2023 e richiesta di chiarimenti sul questionario 2024/2026;
- progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU;
- obblighi di trasparenza sanciti dal d.lgs. 33/2013 per le informazioni monitorate.

In esito alle predette richieste, con nota di data 20 gennaio 2025, acquisita al prot. Corte dei conti n. 176 del 20 gennaio 2025, a firma dell'Organo di revisione e del Commissario straordinario, sono state trasmesse controdeduzioni ed elementi integrativi sufficienti a chiarire quanto rilevato con riguardo all'avanzo destinato agli investimenti, alla congruità degli accantonamenti, alla conciliazione debiti/crediti con gli organismi partecipati, all'aggiornamento del portale delle partecipazioni (conclusione dell'attività prevista entro la metà febbraio 2025), alla riduzione delle entrate, alla

conciliazione dei debiti dello stato patrimoniale con i residui passivi (manca quella dei crediti con i residui attivi), agli obblighi di trasparenza sanciti dal d.lgs. 33/2013 per le informazioni monitorate, ai disallineamenti di alcune voci del questionario 2023 e alla richiesta di chiarimenti sul questionario 2024/2026. Permane quindi la criticità relativa alla tardiva approvazione del rendiconto mentre per quanto concerne i progetti finanziati con i fondi del PNRR, del PNC e del REACT EU si procederà a riportare di seguito l'esito del monitoraggio.

4. Il Comune di Luserna ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2023 in data 1° ottobre 2024, oltre il 30 aprile 2024, termine previsto dall'art. 227, c. 2, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), e ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009, in data 4 settembre 2024 oltre il termine del 30 maggio 2024.

Anche il bilancio di previsione 2024-2026 è stato approvato in data 11 aprile 2024, oltre il termine del 15 marzo 2024 e i relativi dati sono stati aggiornati nella BDAP in data 14 marzo 2024 entro il termine 14 aprile 2024.

In merito al commissariamento del Comune di Luserna, disposto con deliberazione della Giunta provinciale n. 426 del 28 marzo 2024 e alle conseguenze previste dall'ordinamento per il ritardo nella approvazione del rendiconto o della sua omissione, si richiama in questa sede quanto riportato al punto 3 della delibera di questa Sezione n. 82/2024/PRSE.

Si osserva, altresì, che il legislatore ha stabilito, con l'art. 9, c. 1-*quinquies*, del d.l. n. 113/2016, nella versione successiva alle modifiche introdotte con la legge n. 145/2018 (art. 1, c. 904), il divieto di assunzione per gli enti locali, tra l'altro, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

Pur dando atto al Commissario straordinario di aver approvato nell'arco temporale di un semestre il bilancio di previsione 2024-2026, i rendiconti degli esercizi 2022 e 2023, nonché i necessari atti preliminari (accertamento ordinario dei residui), questa Sezione di controllo conferma la necessità, pro-futuro, di un rigoroso rispetto dei termini di approvazione del preventivo e del consuntivo.

5. Con riferimento alle misure consequenziali relative al rendiconto 2021 (*cfr.* nota di questa Sezione prot. n. 2181 del 23 settembre 2024 e nota di riscontro prot. Corte dei conti n. 2445 del 15 ottobre 2024 - Punto 1 - si rimane ancora in attesa dell'elenco dei soggetti che avrebbero dovuto curare la promozione delle entrate per assicurare la regolare gestione delle stesse.

6. Dal rendiconto di gestione dell'esercizio 2023 emerge un equilibrio complessivo di parte corrente negativo per euro 99.638,09 e un equilibrio complessivo negativo di euro 22.337,49, quest'ultimo ridotto per effetto del valore positivo registrato per la parte in conto capitale. L'Ente, nella relazione sulla gestione, ha motivato l'equilibrio negativo per effetto della variazione degli accantonamenti disposta in sede di approvazione del rendiconto in ragione dell'emersione di passività pregresse.

Nel riscontro istruttorio il Comune ha, inoltre, riferito che i trasferimenti provinciali assegnati nel 2024-2025 (fondo perequativo comprensivo del fondo integrativo) dovrebbero consentire il raggiungimento dell'equilibrio.

Il Collegio, nel sottolineare l'importanza del conseguimento degli equilibri di parte corrente per poter garantire, attraverso le risorse ordinarie, l'erogazione dei servizi alla comunità, conferma la raccomandazione, già rappresentata nella nota istruttoria, di mettere in atto tutte le iniziative opportune che consentano di superare la grave criticità contabile in termini strutturali a garanzia di una sana gestione finanziaria.

7. A fine esercizio 2023, l'Ente ha registrato un fondo cassa di euro 1.176.728,47, ma dalla documentazione in atti non si rileva presso il servizio di tesoreria la presenza di giacenza vincolata. In istruttoria, l'Amministrazione ha fatto presente che, in relazione alla necessità di porre rimedio al grave ritardo negli adempimenti fondamentali, non ha avuto la possibilità di effettuare la ricognizione della cassa vincolata ma che la stessa sarà disposta nel corso del corrente anno 2025. Al riguardo, si segnala l'importante novità contenuta nell'art. 6, c. 6-*octies*, del d.l. 7 maggio 2024, n. 60, convertito nella l. 4 luglio 2024, n. 95 che, al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, le entrate per le quali è necessaria la costituzione dei vincoli di cassa sono unicamente quelle derivanti dalla contrazione di mutui e finanziamenti, nonché da trasferimenti per una specifica destinazione, venendo a cessare l'obbligo per le entrate vincolate per legge.

8. In merito alle procedure di accreditamento alla piattaforma di certificazione dei crediti, il Comune ha comunicato il relativo perfezionamento mentre è previsto entro il primo semestre del 2025 il completamento dell'allineamento della banca dati con la contabilità dell'Ente.

Il Collegio, nel prendere atto, raccomanda la necessità di assicurare anche i pagamenti ai fornitori nel termine di legge (30 giorni) e di pubblicare sul sito istituzionale il relativo indicatore.

9. In istruttoria è stata segnalata dal Magistrato istruttore l'esigenza di fornire, correttamente compilata, la tabella n. 48 del questionario, concernente l'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio delle principali imposte ed entrate patrimoniali dell'Ente, al fine di poter tracciare un punto fermo delle consistenze delle rispettive voci ancora a residuo, a seguito dell'importante lavoro di ricostruzione effettuato dall'Ufficio tributi.

L'Organo di revisione ritiene che la tabella sia stata compilata correttamente.

Il Collegio, pur consapevole delle difficoltà che caratterizzano il contesto operativo, ritiene necessario poter disporre di tali informazioni, comunque utili anche alla stessa Amministrazione.

Per opportuna chiarezza, vista la non immediata lettura dei valori da inserire nei diversi campi della citata tabella, si precisa quanto di seguito.

Per ciascuna voce di entrata (IMI/TASI, TARSU/TIA/TARI/TARES; Sanzioni, Fitti attivi e canoni patrimoniali, ecc.):

- nelle celle delle diverse annualità devono essere inseriti i valori iniziali dei residui attivi (come rilevati dai rispetti rendiconti) aggiornati per gli accertamenti in più e in meno successivamente deliberati;
- nelle celle delle diverse annualità relative alle riscossioni devono essere rilevati gli importi che al 31.12.2023 risultano incassati;
- nella cella “*totale residui conservati al 31.12.2023*” deve essere riportata la sommatoria degli importi indicati alla voce “*residui iniziali*” delle singole annualità, al netto del valore derivante dalla sommatoria degli importi indicati alla voce “*riscosso conto residui al 31.12*” delle singole annualità;
- nella cella “*FCDE al 31.12.2023*” deve essere iscritto l’importo stanziato dall’ente al fondo crediti di difficile esazione.

10. Sul rendiconto 2023 gravano passività pregresse per un importo totale di euro 167.250,41 che comprendono gli oneri del servizio idrico da versare al Comune di Lavarone (euro 90.000,00), il contributo ai vigili del fuoco anni 2021 e 2022 (euro 4.000,00), i debiti IVA 2022 e acconti 2023 (euro 52.646,66), i tributi e sanzioni degli anni precedenti (euro 17.103,75), il FOREG a favore dei dipendenti per gli anni 2021 e 2022 (euro 3.500,00).

Il Comune ha rappresentato che, per quanto riguarda gli oneri del servizio idrico, non ritiene sussistenti i presupposti per la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, in quanto riguardante un accordo transattivo stipulato tra le amministrazioni interessate i cui importi a debito del Comune di Luserna non sono mai stati fatturati dal Comune di Lavarone.

Il Collegio ritiene utile richiamare, seppur brevemente, la distinzione tra passività pregresse e debiti fuori bilancio.

Le passività pregresse riguardano debiti per i quali *ab origine* l’ente ha proceduto alla regolare costituzione del rapporto obbligatorio e al conseguente e ordinario impegno contabile, ai sensi dell’articolo 183 del TUEL, ma che per fattori estrinseci e, in buona parte, imprevedibili (ma non necessariamente) legati, di norma, alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito per insufficienza dell’impegno di spesa già assunto, da cui consegue la necessità di adottare un impegno integrativo a copertura integrale dei maggiori oneri rilevati. In virtù di una regolare procedura di spesa, le passività pregresse costituiscono debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all’esercizio della loro manifestazione (*cfr.* Corte dei conti, Sezione di controllo Campania, parere n. 9/2007; Corte dei conti, Sezione di controllo Lombardia, parere n. 441/2012).

In altre parole, per la giurisprudenza contabile, le passività pregresse o arretrate “*riguardano debiti per i quali si è proceduto a regolare impegno, ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo*

totale, quando essa viene in evidenza” (cfr. Corte dei conti, Sezione di controllo Puglia, parere n. 108/2024).

Diversamente, i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 TUEL, hanno la loro genesi in obbligazioni pecuniarie riferibili all’ente, assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti dettati dalla norma, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento (cfr. Corte dei conti, Sezione di controllo Trentino-Alto Adige- Sede di Trento, parere m. 35/1998).

Alla luce delle suddette precisazioni sarà l’Ente, sulla base degli elementi contabili circostanziati in suo possesso, a verificare la correttezza della disciplina applicata alle singole poste qualificate quali *“passività pregresse”* piuttosto che *“debiti fuori bilancio”* e, conseguentemente, adottare le determinazioni conseguenti.

Nell’ambito delle *“passività pregresse”*, il Comune, come accennato, ha pagato a titolo di sanzioni, interessi e tributi di anni precedenti, l’importo totale di euro 17.103,75, a fronte del quale è stata inviata copia della cartella di pagamento n. 112 2023 00019308 59 000 per l’importo di euro 15.960,69 e copia del mod. F24 – Codice tributo 9001 di euro 1.143,06.

Dalla cartella di pagamento inviata dal Comune si rilevano interessi e sanzioni per mancato versamento dell’acconto IVA 2018, rispettivamente per euro 1.823,61 e per euro 3.254,10, nonché interessi e sanzioni relative al controllo del modello 770 - anno 2018 - rispettivamente per euro 1,82 e per euro 7,60.

Per quanto riguarda il versamento effettuato con il Mod. F24 di euro 1.143,06, l’Ente non ha rintracciato la cartella con il dettaglio delle causali.

Il codice tributo 9001 identifica un pagamento richiesto dall’Agenzia delle entrate per regolarizzare il mancato versamento di imposte e comprensivo di sanzioni e interessi.

Il Comune ha, altresì, evidenziato che la dichiarazione IVA 2020 era stata predisposta da un professionista, ora deceduto e che, per l’avvicendamento di diverso personale all’Ufficio finanziario, non è stato possibile rintracciare la documentazione a supporto della pratica e consentire di approfondire ulteriormente la questione.

Il Collegio non può che rilevare ancora una volta le gravi criticità amministrativo-contabili e gestionali presenti nel Comune di Luserna. Sollecita, pertanto, gli organi competenti a dare concreta e sollecita attuazione al progetto di riorganizzazione dei servizi comunali a livello di distretto, quale auspicata soluzione a superamento delle criticità che in parte sono presenti anche nelle altre municipalità dell’Altopiano Cimbri (cfr. delibera di questa Sezione n. 86/2024/PRSP).

11. Nell’esercizio 2023 il Comune ha riconosciuto con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 23 giugno 2023 debiti fuori bilancio per l’importo di euro 64.417,83.

La rilevanza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio 2023 ha determinato il superamento della soglia dei corrispondenti parametri di deficitarietà (*cfr.* successivo punto).

La Sezione sottolinea che la formazione dei debiti fuori bilancio, soprattutto se aventi origine dal mancato rispetto delle procedure di spesa, costituisce una criticità ed un'irregolarità contabile che incide sugli equilibri economico-finanziari, rendendo il bilancio in parte non attendibile.

12. Dalla documentazione esaminata (*"parametri comuni - Allegato I"* di BDAP) risultano deficitari, oltre al parametro P8 riguardante l'effettiva capacità di riscossione del comune, anche i parametri P6 *"Debiti riconosciuti e finanziati maggiore dell'1%"* e P7 *"Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento"* maggiore dello 0,60%, quale ennesima conferma delle gravi disfunzioni organizzativo/strutturali nelle quali versa l'Ente.

Pertanto, nella relazione al rendiconto di gestione 2023 (pag. 22) il Commissario afferma che *"dalla documentazione agli atti, ad oggi non sono evidenti elementi che facciano presumere l'esistenza di altri debiti fuori bilancio da riconoscere"* che sembrerebbe in contrasto con lo sfioramento del parametro P6 comunicato in BDAP.

Pur non risultando il Comune strutturalmente deficitario, poiché non supera la soglia di più di quattro indicatori, lo sfioramento di questi costituisce comunque una grave criticità contabile (*cfr., ex plurimis*, Sezione di controllo Piemonte n. 53/2018).

Il Collegio raccomanda di attivare gli interventi correttivi idonei a normalizzare tutti i parametri di deficitarietà per garantire, anche in una prospettiva dinamica, la strutturale solidità degli equilibri di bilancio.

13. Il Collegio, pur prendendo atto dello sforzo profuso dalla gestione commissariale per il riordino della contabilità dell'Ente, ha riscontrato anche nel rendiconto 2023 le seguenti criticità riferite alla gestione dei residui:

- l'elevato ammontare di residui attivi pro-capite del titolo 1 e 3 (euro 1.274,32 pro-capite) come pure l'elevata presenza di crediti vetusti sia di parte corrente che di parte capitale (rispettivamente pari al 24,43% e al 28,29%);
- il totale dei residui attivi (1.493.827,80) è notevolmente superiore all'avanzo disponibile (976.398,82), tenuto anche conto del FCDE di euro 220.410,46, situazione che incide sulla qualità del risultato di amministrazione per il rischio di mancato incasso dei crediti;
- i residui attivi e passivi degli anni precedenti, (rispettivamente pari ad euro 917.616,54 ed euro 456.819,03) riportati a pag. 7 della relazione sulla gestione, non collimano con i residui attivi e passivi da rendiconto (rispettivamente di euro 1.060.994,17 e euro 397.559,18), mentre risultano in quadratura i totali dei residui attivi (euro 1.493.827,80) e dei residui passivi (euro 960.090,66);

- un ammontare di residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata di importo non superiore alla cassa vincolata al 31.12.2023, sommata ai residui attivi di risorse vincolate ancora da riscuotere (relazione del Revisore al rendiconto 2023 – pag. 23).

Nel riscontro istruttorio l'Ente ha preso atto delle criticità segnalate ed ha trasmesso un riepilogo aggiornato della situazione dei residui attivi al 16 dicembre 2024 dal quale si evince una riduzione della consistenza complessiva in quanto la stessa passa da euro 1.493.827,80 a euro 991.748,60 (-33,61%), di cui euro 819.144,48 (pari all'82,60 del totale) riferiti a titoli 2 e 4 in gran parte riguardanti i trasferimenti provinciali. Tali trasferimenti vengono erogati soltanto a fronte di un effettivo fabbisogno di cassa che nel caso del Comune di Luserna non si è manifestato viste le notevoli giacenze presenti presso il tesoriere.

Il Collegio raccomanda all'Amministrazione di proseguire nell'attento monitoraggio delle posizioni creditorie, al fine di assicurare l'effettivo incasso delle relative poste, come pure di attivare le opportune iniziative per ottimizzare le procedure di acquisizione delle entrate proprie del Comune per ridurre la formazione di nuovi residui attivi.

14. In merito alla gestione del Servizio tributi, che il Comune ha affidato dal 1° marzo 2023 alla Comunità della Vallagarina, è stato fornito, come da richiesta, un aggiornamento sull'attività svolta per il contrasto dell'evasione tributaria, come di seguito sintetizzata:

Entrata	Accertam.	Notifica	Importo in risc. Coattiva	Importo Pagato	In corso di notifica
IMIS	2018	Feb.2024	3.029,49	10.208,54	
IMIS	2019	Ott./Nov. 2024		467,75	11.023,78
Servizio idrico	2018-2021	Ago. 2024	3.570,20	3.051,82	
TARI	2018	Mag./ Ago. 2024	2.714,08	-	
TARI	2019	Mag./ Ago. 2024	2.121,09	2.635,00	
TARI	2020	Mag./ Ago. 2024	1.764,28	2.020,08	
TARI	2021	Mag./ Ago. 2024	2.673,88	1.749,77	
TARI	2022	Mag./ Ago. 2024	3.118,00	2.853,50	
TARI	2023	Mag./ Ago. 2024	1.640,00	1.364,00	
Sommano			20.631,02	24.350,46	11.023,78

Il Collegio, nel dare atto dell'importante lavoro svolto dall'Ufficio tributi della Comunità Vallagarina, pur con le difficoltà incontrate nel reperire la documentazione di riferimento e le informazioni sulle attività effettivamente svolte in precedenza dagli uffici del Comune, raccomanda di assicurare la tempestività delle attività di controllo delle entrate considerata, in genere, la correlazione inversa tra l'ammontare delle riscossioni e il decorso di lunghi lassi temporali tra la fase di accertamento e l'anno di riferimento del tributo.

15. Nel corso dell'istruttoria è stato effettuato il monitoraggio dei finanziamenti del PNRR, del PNC e del REACT stanziati a favore del Comune in qualità di soggetto attuatore sulla base di quanto riportato nella Tabella PNRR 2024 compilata dall'Organo di revisione e trasmessa a questa Sezione di controllo il 9 settembre 2024.

Di seguito si elencano i progetti monitorati e si sintetizzano i riscontri forniti dall'Ente.

CUP	DESCRIZIONE	RICHIESTA ISTRUTTORIA	ESITO MONITORAGGIO
G91F22003280006	M1C1 INV.1.4.1 Miglioramento dell'esperienza d'uso del sito e dei servizi digitali per il cittadino	Precisare lo stato di attuazione dell'intervento	L'ente dichiara: contrattualizzazione effettuata. scadenza completamento attività 01/04/2025
G51F22009420006	M1C1INV.1.3.1 Piattaforma digitale Nazionale Dati	Precisare lo stato di attuazione dell'intervento	L'Ente dichiara: contrattualizzazione effettuata. scadenza completamento
G91F22002090006	M1C1 INV.1.4.4 estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale*territorio nazionale*integrazione con Cie	Precisare lo stato di attuazione dell'intervento	L'ente dichiara: contrattualizzazione effettuata. scadenza completamento attività 12/08/2025
G91C22001200006	M1C1INV.1.2 migrazione al cloud dei servizi digitali dell'amministrazione*territorio comunale*n. 9 servizi da migrare	Precisare lo stato di attuazione dell'intervento	L'Ente dichiara: contrattualizzazione effettuata. scadenza completamento attività 01/10/2025

Con riferimento al progetto identificato con il CUP D97H23009770004 "Azienda agricola Obarlaitn società agricola semplice: realizzazione di un impianto fotovoltaico", elencato nella citata Tabella PNRR 2024 fra gli interventi in carico al Comune, nel riscontro istruttorio l'Ente ha dichiarato che lo stesso non è di propria competenza e che il soggetto attuatore è il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

- le criticità esposte in parte motiva, con riferimento al rendiconto per l'esercizio 2023 del Comune di Luserna;
- che dall'esame del questionario sul bilancio di previsione 2024-2026 non sono emersi aspetti di rilievo.

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie:

- ad assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio di previsione;

- a mettere in atto tutte le iniziative opportune che consentano di superare gli squilibri nella gestione corrente in termini strutturali e poter così garantire, attraverso le risorse ordinarie, l'erogazione dei servizi alla comunità;
- ad assicurare il pagamento delle transazioni commerciali nei termini normativamente fissati, assolvendo anche agli obblighi di puntuale aggiornamento della "Piattaforma certificazione crediti";
- a trasmettere la tabella n. 48 del questionario concernente l'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, compilata secondo quanto indicato nei *considerata* della presente delibera;
- a verificare se le poste rilevate in bilancio come "*passività pregresse*", per un importo totale di euro 167.250,41, effettivamente posseggono i requisiti previsti dalla giurisprudenza contabile in materia o siano da qualificare come debiti fuori bilancio;
- a verificare con particolare attenzione il corretto assolvimento degli adempimenti fiscali, anche degli anni precedenti, al fine di intercettare eventuali situazioni di irregolarità e consentire di attivare gli istituti previsti per la regolarizzazione spontanea e ridurre l'esposizione alle sanzioni (es. ravvedimento operoso);
- ad assicurare le misure organizzative ed operative necessarie ad evitare la formazione di debiti fuori bilancio;
- ad attivare gli interventi correttivi finalizzati a normalizzare tutti i parametri di deficitarietà e garantire, anche in una prospettiva dinamica, la strutturale solidità degli equilibri di bilancio;
- a proseguire nell'attento monitoraggio delle posizioni creditorie, al fine di assicurare l'effettivo incasso delle relative poste, come pure di attivare le opportune iniziative per ottimizzare le procedure di acquisizione delle entrate proprie del Comune, al fine di ridurre la formazione di nuovi residui attivi;
- ad assicurare la tempestività delle attività di controllo dei tributi considerata, in genere, la correlazione inversa tra entità delle riscossioni e il decorso di lunghi lassi temporali tra la fase di accertamento e l'anno di riferimento dell'imposta;
- a proseguire nella gestione degli interventi finanziati con i fondi del PNRR nel puntuale rispetto dei cronoprogrammi, atteso che l'eventuale mancata osservanza determina la perdita del finanziamento. Per le somme erogate a titolo di anticipo, si raccomanda l'attivazione dei vincoli sulla cassa, ai sensi dell'art. 180, c. 3, lett. d), del TUEL, qualora i pagamenti per l'attuazione dei progetti non abbiano superato le somme anticipate.

I provvedimenti e le misure correttive adottati dall'Ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire

nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2024 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione di copia della presente deliberazione:

- al Commissario straordinario e all'Organo di revisione del Comune di Luserna (Tn), con pec tramite l'applicativo ConTe;
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento, a cura del dirigente della segreteria;
- alla Procura della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 4, del Codice di giustizia contabile, per gli eventuali profili di competenza con riferimento al punto 10 del considerato in fatto e in diritto.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Luserna.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025.

Il Magistrato relatore
Tullio FERRARI

Il Presidente
Pres. Luisa D'EVOLI

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Dott Aldo PAOLICELLI